



PROCEDURA

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023,
DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Allegato A
aggiornato ai sensi della deliberazione dell'Autorità 261/2026/A

Disposizioni generali

Articolo 1

Principi generali

- 1.1 L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche: ARERA o Autorità) favorisce l'utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'Autorità, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.
- 1.2 La presente **Procedura** disciplina specificamente la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti che possano in vario modo interessare l'Autorità, disponendo misure a tutela degli autori della segnalazione e di altri soggetti. ARERA tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche: ANAC).
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto dalla Procedura trova applicazione il **d.lgs. 24/2023** (di seguito anche: decreto).
- 1.4 La finalità della presente Procedura è, in particolare, quella di disciplinare il **canale di segnalazione interna**, con particolare riguardo a:
 - a) soggetti che possono effettuare la segnalazione;
 - b) oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
 - c) procedimento di gestione della segnalazione;
 - d) termini procedurali;
 - e) disciplina della riservatezza e misure di protezione garantite;
 - f) responsabilità dei soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

ARERA assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia - nei termini di quanto previsto dal decreto - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- 1.5 La segnalazione deve essere indirizzata al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (di seguito anche: Rpct).
- 1.6 Nell'**Allegato 1** alla presente Procedura sono fornite informazioni circa le modalità per effettuare **segnalazione esterna, denuncia o divulgazione pubblica**.

Articolo 2

Definizioni

2.1 Ai fini della presente Procedura si intende per:

- a) **Autorità:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, anche: Autorità o ARERA), istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) **Collegio:** organo collegiale composto dal Presidente e dai Componenti dell'Autorità;
- c) **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) **DPF:** Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- e) **direttiva:** direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- f) **decreto:** decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- g) **violazione:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ARERA come previsti dal decreto e richiamati dalla presente Procedura;
- h) **informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione (nel caso, l'Autorità), con la quale, la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- i) **Ptpct:** Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ARERA;
- j) **segnalazione:** comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- k) **segnalazione o segnalazione interna o segnalazione whistleblowing:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura;
- l) **segnalazione esterna:** comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, di cui all'art. 7 del decreto;
- m) **segnalazione ordinaria:** la comunicazione - scritta od orale - di illecito che, per le modalità con cui viene effettuata, non implica l'attivazione delle tutele del *whistleblowing*;
- n) **segnalazione anonima:** segnalazione di violazioni redatta senza indicazione dell'identità del segnalante;
- o) **divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- p) **denuncia:** denuncia effettuata presso l'Autorità competente, giudiziaria o contabile;
- q) **segnalante:** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- r) **facilitatore:** persona fisica, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- s) **contesto lavorativo:** contesto che ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso

- di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- t) **persona coinvolta**: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
 - u) **ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
 - v) **seguito**: azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
 - w) **riscontro**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative alla gestione della segnalazione;
 - x) **Rpct**: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - y) **sostituto del Rpct**: la persona che, nelle ipotesi previste dalla presente Procedura, sostituisce il Rpct nella integrale gestione della segnalazione;
 - z) **struttura di supporto**: la struttura di supporto al Rpct per la gestione delle segnalazioni, composta da soggetti individuati con atto dell'Organo di governo dell'Ente;
 - aa) **custode dell'identità**: soggetto individuato dall'Amministrazione che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente al Rpct di accedere all'identità del segnalante.
 - bb) **responsabile del procedimento disciplinare**: soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare, anche in veste di Commissione di disciplina, secondo i Regolamenti interni di ARERA;
 - cc) **assenza del Rpct**: la condizione in cui il Rpct non sia in grado di esercitare le funzioni di gestione del canale interno di segnalazione per un periodo continuativo superiore a 7 (sette) giorni lavorativi, per cause quali malattia, assenza prolungata, impedimento operativo o altra causa oggettiva.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1 La presente Procedura si applica alle segnalazioni di **violazioni** di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'**interesse pubblico** o l'**integrità dell'Autorità**, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel suo **contesto lavorativo**, laddove il segnalante renda **nota la propria identità**, ove necessario, al Rpct. In tal senso, il Rpct può venire a conoscenza dei dati identificativi del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario ai fini istruttori. La piattaforma registra l'accesso all'identità da parte del Rpct e le ragioni addotte dal medesimo.
- 3.2 Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono i soggetti che, rivestendo la qualifica di **pubblico ufficiale** o di **incaricato di pubblico servizio**, sono gravati dell'obbligo di **denuncia** all'Autorità giudiziaria o contabile¹.
- 3.3 La presente Procedura **non si applica**:

¹ Obbligo di denuncia ai sensi degli artt. 331 C.p.p. e 361 e 362 C.p.

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di **violazioni laddove già disciplinate** in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati dal decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati dalla direttiva;
- c) alle segnalazioni di **violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti** relativi ad aspetti **di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Articolo 4

Persone che possono effettuare la segnalazione

4.1 Le segnalazioni possono essere effettuate dalle seguenti persone:

- a) dipendenti, a qualsiasi titolo, di ARERA;
- b) lavoratori autonomi, nonché titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di ARERA, come definiti dal decreto;
- c) lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di ARERA;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso ARERA;
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso ARERA;
- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di ARERA, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4.2 La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4.3 La presente Procedura non si applica alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra, inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali che operino in tale veste, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 300/1970.

4.4 La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello **specifico contesto di ARERA** e non anche nel diverso contesto dell'impresa o di altra organizzazione che il segnalante rappresenta ovvero per la quale opera.

4.5 In caso di dipendente, fuori ruolo, in comando o in distacco presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente al quale si riferiscono i fatti.

Articolo 5

Oggetto della segnalazione

5.1 Rientrano tra le **condotte illecite** per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o degli atti nazionali come richiamati dalla direttiva e dal decreto;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Ue;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'Ue in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati dalla direttiva e dal decreto;

La disciplina del decreto **non trova applicazione** alle segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già prevedono e garantiscono apposite procedure di segnalazione.

5.2 Al fine di consentire le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione - in via più circostanziata possibile - le informazioni a sua conoscenza sulla violazione.

5.3 In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiare: (i) le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la **descrizione del fatto**; (iii) le **generalità o altri elementi** che consentano di **identificare il soggetto cui attribuire i fatti** segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire **elementi di fondatezza** dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5.4 Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le **notizie** palesemente **prive di fondamento**, le **informazioni** che sono **già totalmente di dominio pubblico**, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di **indiscrezioni**, **vociferazioni scarsamente attendibili** o “**voci di corridoio**”.

Articolo 6

Disciplina delle segnalazioni anonime

6.1 Le **segnalazioni anonime** sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto di seguito previsto.

6.2 ARERA prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati, in virtù, a titolo esemplificativo, di indicazione di nominativi o qualifiche, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari.

- 6.3 ARERA, anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime mediante caricamento sulla piattaforma informatica

Canale interno e gestione della segnalazione

Articolo 7

Modalità per l'effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione e alla gestione

- 7.1 Il segnalante può effettuare la segnalazione secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:
- a) in forma scritta**
 - tramite **piattaforma informatica** dedicata, reperibile sulla intranet aziendale alla voce “*Whistleblowing* - Segnalazione di condotte illecite” o collegandosi al link internet reso disponibile da ARERA ai soggetti abilitati ad effettuare la segnalazione.
 - b) in forma orale**
 - mediante richiesta di incontro con il Rpct, da formulare attraverso la piattaforma informatica. In occasione dell'incontro, il Rpct fornisce assistenza al segnalante per la formulazione della segnalazione tramite piattaforma informatica attraverso la quale verrà altresì attestato l'avvenuto incontro.
- 7.2 Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza è in ogni caso raccomandato, per l'effettuazione della segnalazione, l'utilizzo della piattaforma informatica.
- 7.3 In caso di conflitto di interessi anche solo potenziale, in relazione al segnalante, al segnalato o, comunque, al contenuto della segnalazione, il Rpct è tenuto ad astenersi. In tali casi o nei casi di mancanza, assenza o impedimento del Rpct, la segnalazione sarà gestita, in veste di sostituto dal Rpct, dal Segretario Generale dell'Autorità.
- 7.4 Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Rpct devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 7 giorni dal ricevimento. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante. Qualora una segnalazione sia inviata contestualmente a più soggetti, interni e/o esterni ad ARERA, si applica quanto previsto dall'art. 10 della presente Procedura.
- 7.5 Le segnalazioni ovvero le denunce possono essere trasmesse - ricorrendone i presupposti - al Rpct ovvero all'ANAC, all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti. È prevista, altresì, la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla direttiva e dal decreto, è raccomandato valutare la possibilità di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al Rpct. I presupposti e le modalità per effettuare una segnalazione esterna ovvero una divulgazione pubblica sono riportate nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

Articolo 8

Conflitto di interessi, assenza o altro impedimento del Rpct

- 8.1 Il sostituto del Rpct subentra integralmente nella gestione della segnalazione, esercitando tutti i poteri e le funzioni previsti dalla presente Procedura, qualora il Rpct:
- a) sia persona segnalante, persona coinvolta o persona comunque interessata dalla segnalazione;
 - b) abbia un interesse diretto o indiretto nella vicenda oggetto di segnalazione;
 - c) Rpct versi in una delle situazioni di conflitto tipiche e atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013;
 - d) sia assente.
- 8.2 Il sostituto deve possedere requisiti di autonomia, imparzialità, indipendenza, nonché adeguata conoscenza dell'organizzazione e della normativa in materia di *whistleblowing* e protezione dei dati personali.
- 8.3 Qualora anche il sostituto versi in una delle situazioni di cui al comma 1, il segnalante può rivolgersi direttamente all'ANAC tramite le modalità di cui all'Allegato 1 della presente Procedura.
- 8.4 Ogni subentro del sostituto per le ipotesi di cui al comma 1 è formalizzato e registrato in modo riservato, garantendo la tutela dell'identità della persona segnalante e la corretta tracciabilità delle attività svolte.

Articolo 9

Struttura di supporto al Rpct per la gestione della segnalazione

- 9.1 Eventuali attività di supporto al Rpct nella gestione della segnalazione possono essere rese da una apposita struttura di supporto. Possono ricoprire il ruolo di componente della struttura di supporto dirigenti, funzionari responsabili di unità, nonché il Rpct per i profili di sua competenza.
- 9.2 La struttura di supporto è formata, di volta in volta, dal Rpct, avuto riguardo al tenore dell'istruttoria da svolgere. Essa opera nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, proporzionalità, minimizzazione dei dati e tracciabilità delle attività svolte. I componenti della struttura di supporto devono:
- a) possedere adeguati requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza;
 - b) essere specificamente formati in materia di *whistleblowing*, prevenzione della corruzione e protezione dei dati personali;
 - c) disporre di competenze tecniche e organizzative coerenti con le attività loro assegnate.
- 9.3 I componenti della struttura di supporto accedono al fascicolo della segnalazione, attraverso autenticazione sulla piattaforma ovvero messa a disposizione, da parte del Rpct, della relativa documentazione.
- 9.4 Il Rpct mantiene, in ogni caso, la responsabilità della gestione della segnalazione, dell'adozione degli atti conclusivi e della trasmissione agli organi o autorità competenti.

Articolo 10

Segnalazione trasmessa a una pluralità di destinatari

- 10.1 Qualora la segnalazione sia trasmessa contestualmente a più soggetti, tutti interni a ARERA, essa è considerata, ai fini procedurali, come segnalazione pervenuta a soggetto non competente. I destinatari diversi dal Rpct:
- a) non procedono ad alcuna istruttoria o valutazione di merito;
 - b) trasmettono integralmente la segnalazione al Rpct entro 7 (sette) giorni dal ricevimento;
 - c) danno contestuale comunicazione alla persona segnalante dell'avvenuta trasmissione.
- 10.2 La trasmissione deve avvenire nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.
- 10.3 Qualora la segnalazione sia indirizzata a soggetto interno diverso dal Rpct e il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal decreto, oppure tale volontà sia desumibile dal contenuto della segnalazione, la stessa è qualificata come segnalazione *whistleblowing* e deve essere trasmessa al Rpct nei termini di cui al comma 10.1, lettera b). Diversamente, qualora non emerga la volontà di avvalersi delle tutele previste dalla disciplina *whistleblowing*, la segnalazione è trattata come segnalazione ordinaria, secondo le procedure interne applicabili.
- 10.4 Qualora la segnalazione sia trasmessa, oltre che al Rpct, anche a uno o più soggetti esterni ad ARERA, il Rpct valuta se ricorrano i presupposti per qualificare la segnalazione come divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) e dell'art. 15 del d.lgs. 24/2023. A tal fine, il Rpct può richiedere alla persona segnalante chiarimenti in merito a:
- a) numero dei destinatari esterni;
 - b) modalità di diffusione;
 - c) circostanze che hanno determinato la trasmissione a soggetti esterni.
- 10.5 Nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall'art. 15 del d.lgs. 24/2023 per qualificare la comunicazione come divulgazione pubblica, il Rpct è comunque tenuto a darvi seguito, per i profili di propria competenza. Diversamente, qualora dette condizioni non sussistano, la comunicazione diffusa all'esterno è trattata come segnalazione ordinaria e non si applicano le tutele previste dalla disciplina *whistleblowing*.
- 10.6 Resta fermo che l'utilizzo improprio dei canali e la diffusione delle informazioni oggetto di segnalazione a soggetti non competenti può determinare responsabilità nei casi previsti dalla legge.

Articolo 11

Fasi del procedimento di gestione della segnalazione

11.1 Il procedimento di gestione delle segnalazioni è composto dalle seguenti fasi:

- a) registrazione
- b) valutazione preliminare
- c) istruttoria
- d) trasmissione

Articolo 12

Registrazione

12.1 A seguito della ricezione della segnalazione, il Rpct provvede:

- alla registrazione, anche tramite la piattaforma informatica, su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, con attribuzione di un codice univoco progressivo e annotazione di data e ora di ricezione;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione e ove non già precisato nella segnalazione, alla corretta identificazione del segnalante, con acquisizione, oltre che dell'identità, anche della qualifica, del ruolo e di tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione;
- alla separazione, anche tramite la piattaforma informatica, dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e che sia resa possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito;
- al rilascio, al segnalante, anche tramite la piattaforma informatica, della conferma di avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante;
- all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto.

Articolo 13

Valutazione preliminare

13.1 Il Rpct effettua una **valutazione preliminare** sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
- c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere, al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza;
- e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

13.2 Il Rpct dichiara **inammissibile** la segnalazione per:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di ARERA;
- b) manifesta incompetenza di ARERA sulle questioni segnalate;

- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali il nominativo e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- 13.3 Nei casi di cui alle lettere c) ed f) dell'art. 13.2, il Rpct formula richieste di integrazioni e chiarimenti.
- 13.4 Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta **inammissibile** o, comunque, **manifestamente infondata**, il Rpct procede all'**archiviazione** della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante e al Collegio. Qualora questi ultimi si trovino in disaccordo con le conclusioni del Rpct in merito all'archiviazione della segnalazione, possono richiedere di procedere con l'istruttoria, ma il Rpct può mantenere ferma la decisione di archiviazione.
- 13.5 Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione risulti **non manifestamente infondata**, il Rpct provvede tempestivamente alla sua **trasmissione** ai **soggetti** o alle **Autorità competenti** secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
- 13.6 La fase di valutazione preliminare si conclude, di norma, **entro 15 giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Articolo 14

Fase istruttoria

- 14.1 Ove necessario e sempre che la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il Rpct avvia l'attività **istruttoria** nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Rpct può chiedere il supporto delle strutture dell'Autorità e degli organi di controllo interno, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
- 14.2 Le strutture di ARERA interessate dall'attività di verifica del Rpct garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
- 14.3 La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.
- 14.4 Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su *database* pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

- 14.5 In nessun caso possono essere effettuate verifiche al di fuori di quanto consentito dalla legge o comunque lesive della dignità e della riservatezza o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare o da compromettere il decoro.
- 14.6 Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta **manifestamente infondata**, il Rpct procede alla sua **archiviazione**, dandone comunicazione al segnalante e al Collegio.
- 14.7 Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti **non manifestamente infondata**, il Rpct provvede tempestivamente alla sua **trasmissione** ai **soggetti** o alle **Autorità competenti** secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
- 14.8 La fase istruttoria si conclude, di norma, **entro 2 mesi** decorrenti dalla data di avvio della stessa.

Articolo 15

Trasmissione

- 15.1 Nel caso in cui, all'esito della istruttoria, la segnalazione risulti **non manifestamente infondata**, il Rpct - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua, tra i seguenti, i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima:
- a) **responsabile del procedimento disciplinare**, ai soli fini dell'eventuale avvio del procedimento stesso;
 - b) **Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC** ovvero altre **Autorità pubbliche**, per i rispettivi profili di competenza.
- 15.2 Il Rpct provvede a informare il Collegio del seguito, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela di ARERA.
- 15.3 In caso di trasmissione della segnalazione, il Rpct comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.
- 15.4 Il Collegio e il responsabile del procedimento disciplinare informano tempestivamente il Rpct dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.
- 15.5 La trasmissione della segnalazione verso i soggetti di cui all'art. 15.1, lett. b), è effettuata dal Rpct con le cautele di cui all'art. 15.3 e secondo le indicazioni diramate da ANAC.
- 15.6 La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione stessa o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.
- 15.7 Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il Rpct invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

Articolo 16

Segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche, denunce

- 16.1 ARERA mette a disposizione le informazioni relative al **canale**, alle **procedure** e ai **presupposti** per effettuare le **segnalazioni esterne** ad ANAC.
- 16.2 Si rinvia, a tal fine, all'Allegato 1 alla presente Procedura.

Riservatezza dell'identità del segnalante

Articolo 17

Riservatezza dell'identità del segnalante

- 17.1 Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
- 17.2 L'**identità del segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il **consenso espresso** dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, a tal fine autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003. Il segnalante è preventivamente informato, tramite la piattaforma ovvero in occasione dell'incontro con il Rpct, della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.
- 17.3 Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale.
- 17.4 Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- 17.5 Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al Rpct. È fatto divieto assoluto al Rpct, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, rivelare l'identità del segnalante medesimo al responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.
- 17.6 Il Rpct, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5 nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 risulti indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- 17.7 ARERA tutela l'**identità** delle **persone coinvolte** e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

- 17.8 La segnalazione è sottratta all'**accesso** previsto dagli artt. 22 e seguenti. della legge 241/1990, nonché dagli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013. Resta, altresì, fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. 196/2003.
- 17.9 Ferme le previsioni di cui agli artt. da 17.1 a 17.8, la persona coinvolta può essere sentita, oppure, su sua richiesta, produrre osservazioni scritte e documenti.
- 17.10 Restano ferme le **disposizioni di legge speciale** che impongano l'obbligo di comunicare, a specifiche Autorità procedenti, l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.
- 17.11 Nell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero in occasione dell'incontro diretto, il segnalante è informato dell'eventualità che la segnalazione possa essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

Misure di protezione

Articolo 18

Soggetti ai quali sono rivolte le misure di protezione

- 18.1 Le misure di protezione si applicano:
- a) al **segnalante**;
 - b) ai **facilitatori**;
 - c) alle **persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - d) ai **colleghi di lavoro** del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
 - e) agli **enti di proprietà del segnalante** o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
- 18.2 Restano ferme le ulteriori previsioni per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.
- 18.3 Le tutele di cui alla presente Procedura **non operano** nei confronti del **segnalante che violi la legge** al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Articolo 19

Divieto di ritorsione

- 19.1 Il segnalante non può subire alcuna **ritorsione**.
- 19.2 Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di omissioni, atti o comportamenti vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone che godono di protezione, **si presume**

che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

- 19.3 In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone che godono di protezione, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria**, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Di seguito sono riportate le fattispecie esemplificative di ritorsioni, come indicate all'art. 17 del decreto:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o pregiudizi economici o finanziari, comprese perdita di opportunità economiche e perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento immotivato di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Articolo 20

Comunicazione delle ritorsioni ad ANAC

- 20.1 Il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele previste dal decreto.

Articolo 21

Limitazioni di responsabilità

- 21.1 Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto² o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse **necessaria per svelare la violazione** e la segnalazione è stata effettuata conformemente al decreto e alla Procedura.
- 21.2 Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
- 21.3 Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
- 21.4 In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Articolo 22

Rinunce e transazioni

- 22.1 Le **rinunce** e le **transazioni**, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice civile³.

Articolo 23

Condizioni per le misure di protezione

- 23.1 Le **misure di protezione** si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
- a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva **fondato motivo** di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero **vere** e rientrassero nel previsto ambito oggettivo;
 - b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto e dalla presente Procedura.
- 23.2 I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare sono **irrilevanti** ai fini della sua protezione.
- 23.3 Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità

² “Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali”.

³ Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del Codice di procedura civile.

civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le **tutele** previste dal decreto **non sono garantite** e al segnalante è irrogata una **sanzione disciplinare**.

- 23.4 Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Articolo 24

Notizie sullo stato della segnalazione

- 24.1 Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al Rpct sullo stato della segnalazione.
- 24.2 Il Rpct, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive, risponde alla richiesta di informazioni, di norma, entro il termine di **10 giorni** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Articolo 25

Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali

- 25.1 Le comunicazioni tra Rpct e segnalante devono avvenire tramite piattaforma informatica, al fine di massimizzare la tutela della riservatezza.
- 25.2 Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del Rpct, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
- 25.3 Fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al Rpct e/o ai soggetti competenti a riceverle e/o a dare seguito alle medesime e al personale di supporto a ciò autorizzato.
- 25.4 Ogni trattamento dei dati personali è effettuato, anche previamente sentito il RPD, a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 51/2018.
- 25.5 I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
- 25.6 I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003.
- 25.7 I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da ARERA, in qualità di titolare del trattamento, per il tramite dei soggetti competenti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni e del relativo personale di supporto autorizzato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d.lgs. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del d.lgs. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- 25.8 ARERA definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del d.lgs. 51/2018.

- 25.9 Il Rpct, il sostituto del Rpct e i componenti della struttura di supporto sono preventivamente e formalmente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003. Essi sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza e al divieto di divulgazione delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 25.10 Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 51/2018. Possono, invece, essere conservati per un termine più lungo gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; etc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

Articolo 26

Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing

- 26.1 Il Rpct raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime pervenute in corso d'anno, anche al fine di poter:
- a) identificare le aree di criticità di ARERA sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento o implementazione del sistema di controllo interno, anche in raccordo con i competenti Organi e le competenti strutture di ARERA;
 - b) introdurre, per quanto di competenza e ove necessario, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prassi attuative;
 - c) rendicontare, ove richiesto, i dati inerenti alle segnalazioni *whistleblowing*, con le modalità di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 (Relazione annuale) o del Piano Nazionale Anticorruzione.

Articolo 27

Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

27.1 ARERA:

- a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole disponibili sul sito internet dell'Autorità, alla sezione denominata "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/*whistleblowing*";
- b) adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti legittimati, esterni alla Autorità, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato;
- c) ARERA garantisce adeguati percorsi formativi in tema di *whistleblowing* in favore del Rpct e del personale di supporto, coerentemente a quanto richiesto dall'ANAC;

- d) promuove e favorisce la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione in materia di *whistleblowing*, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento e favorirne il corretto utilizzo;
- e) intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto.

Articolo 28

Adozione

28.1 La presente Procedura è pubblicata sul sito internet dell'Autorità nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/*whistleblowing*" e sulla intranet aziendale, nonché comunicata a tutti i dipendenti ARERA.

Allegato 1 - Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica

Allegato 2 - Informativa privacy